



COMUNE DI FORIO

PROVINCIA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

Settore VII - LL. PP.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000

(Art. 90 del D. L.gs. 12.4.2006, n. 163)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è la costituzione di un elenco di tecnici esterni, per affidare incarichi di ingegneria, di architettura ecc. di importo inferiore ad € 100.000,00 e di cui all'art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163.
2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di servizi tecnici ed amministrativi complementari e/o di supporto al progettista, al direttore dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché incarichi per redazione studi di fattibilità, di attività di verifica e di validazione progetti.
3. Il presente Regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco dei soggetti per affidamento di incarichi.

Articolo 2

Articolazione dell'elenco

1. L'Elenco dei professionisti formato dall'Amministrazione si articola in classi/categorie di cui alla legge 143/1949 indicate al comma successivo e per tipo di prestazione professionale (studi di fattibilità, progettazione, attività di verifica e validazione, direzione lavori, prestazioni accessorie, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, supporto al progettista, supporto al direttore dei lavori, supporto al RUP, collaudo tecnico delle strutture e degli impianti, collaudo tecnico e amministrativo, rilievi, accatastamenti, riconfinamenti, studi chimici, agrari ecc).
2. Le classi e categorie di cui al comma precedente sono:
 - 1a** – Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.*
 - 1b** – Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.*
 - 1c** – Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.*
 - 1d** – Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, e in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica.*

Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

le – *Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.*

lf - *Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.*

lg - *Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico ivi comprese le strutture antisismiche.*

llla – *Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.*

lllb – *Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.*

lllc – *Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.*

lva – *Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.*

vla – *Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianure e colline, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.*

vib – *Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.*

vlla – *Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi di acqua e di bacini montani.*

vllb – *Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.*

ixa – *Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.*

ixb – *Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcoli particolari.*

ixc – *Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.*

Articolo 3

Soggetti ammessi all'iscrizione

1. Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del "Codice", i seguenti soggetti:

- a) *professionisti singoli;*
- b) *professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 e successive modificazioni;*
- c) *società di professionisti (società di persone) di cui all'art. 90, comma 2, lettera e) del "Codice" (s.n.c.; s.a.s.; cooperative);*
- d) *società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 2, lettera f) del "Codice";*
- e) *raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati;*
- f) *consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all'art. 90, comma 2, lettera h) del "Codice".*

2. Ai sensi dell'art. 51 del DPR 21.11.1999, n. 554 è fatto espressamente divieto di fare richiesta di iscrizione singolarmente e contemporaneamente in qualsiasi altra forma di associazione o società di cui ai precedenti b), c), d), e) ed f).

3. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del DPR n°554/1999, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

4. In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Articolo 4
Modalità di iscrizione – Presentazione delle domande

1. I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi devono far pervenire, entro la data fissata dal relativo Avviso, di cui al Modello allegato, apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune in busta sigillata indirizzata al Comune e recante all'esterno il nominativo del soggetto, oppure dei soggetti in caso di raggruppamento temporaneo, nonché la dicitura "Domanda di inserimento negli elenchi per il conferimento di incarichi tecnici".
2. Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99.
3. La busta dovrà contenere:
 - 1) la domanda di inserimento nell'elenco (**mod. 1**) con indicazione completa dei dati personali, redatta in base agli schemi allegati (**da mod. 2 a mod. 5**) contenente una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 relativa ai propri dati identificativi;
 - 2) curriculum professionale nel caso di professionista singolo, oppure più curricula professionali, uno per ciascun professionista, nel caso di associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria, indicante:
 - a. *gli incarichi di redazione di studi di fattibilità, di progettazione, di direzione lavori, di prestazioni accessorie, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al R.U.P., di collaudo tecnico delle strutture e degli impianti, di collaudo tecnico – amministrativo, relativi ad interventi rientranti nelle tipologie di opere e/o lavori di cui alla precedente elencazione oggetto della domanda, ultimati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (**mod. 6**);*
 - b. *gli incarichi di attività di verifica e validazione della progettazione, svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (**mod. 6B**);*
 - c. *eventuali incarichi maggiormente rappresentativi della propria capacità professionale, ultimati nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, redatti esclusivamente in base allo schema allegato, indicando l'importo dei lavori per ciascuna classe e categoria (**mod. 6C**); gli incarichi indicati in questo elenco potranno essere illustrati da una documentazione costituita da:*
 - descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell'opera (max n. 2 fogli formato A4);
 - eventuali note esplicative (max 1 foglio formato A4);
 - elaborati grafici (max n. 4 fogli formato A3);
 - 3) la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto (professionista singolo, associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e società di ingegneria) con l'indicazione obbligatoria delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza (max n. 4 fogli formato A4);
 - 4) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui agli artt. 38 del D. Lgs n. 163/06 e 51 del D.P.R. n. 554/99 ed in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del suddetto D.P.R. n. 554/99, redatta secondo l'allegato **mod. 7**;
 - 5) in caso di candidatura per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di possedere i requisiti professionali di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;
 - 6) consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 redatto secondo l'allegato **mod. 8**;

4. Non saranno accettate nella formazione degli elenchi le domande di inserimento:
- pervenute oltre il termine fissato dall'Avviso; farà fede, a tal fine, il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune;
 - con documentazione incompleta;
 - che non utilizzino i fac-simili allegati all'Avviso o che non siano correttamente compilate;
 - presentate dal professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o come componente di più di un raggruppamento;
 - senza curriculum e/o dichiarazioni;
 - con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
 - con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Articolo 5

Modalità di costituzione dell'elenco

1. Al termine delle procedure per la costituzione dell'elenco, verrà data idonea pubblicità e dichiarato l'inizio per la presentazione delle domande (apertura bando). Verranno concessi, a chiunque voglia essere iscritto, 10 giorni naturali e consecutivi per la presentazione della domanda. Alla chiusura del bando sarà costituito uno specifico elenco articolato per ogni classe/categoria e per tipo di prestazione professionale (studi di fattibilità, progettazione, attività di verifica e validazione della progettazione, direzione lavori, prestazioni accessorie, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, supporto al R.U.P., collaudo tecnico delle strutture e degli impianti e collaudo tecnico – amministrativo) in funzione delle esperienze maturate emerse dal curriculum presentato.

2. A seguito di specifico avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 4 con cadenza annuale, i soggetti inseriti negli elenchi possono presentare aggiornamenti dei loro curricula e della descrizione della loro organizzazione. I curricula dovranno riguardare gli incarichi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'aggiornamento degli stessi.

Articolo 6

Aggiornamento dell'Elenco

1. L'Elenco è aperto e viene aggiornato (con nuove iscrizioni) semestralmente, entro il 31 luglio dell'anno in corso ed il 31 gennaio dell'anno successivo, rispettivamente sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale.

2. I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono automaticamente inseriti entro la data sopra indicata.

3. I soggetti iscritti nell'Elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

4. Ogni ulteriore modifica che possa comunque avere rilevanza ai fini dell'Elenco previsto dal presente Regolamento deve essere comunicata tempestivamente.

Articolo 7

Cause di esclusione per l'iscrizione nell'Elenco ed eventuale cancellazione

1. Non possono essere iscritti e/o vengono cancellati dall'Elenco, se già iscritti, i soggetti che:
- abbiano perduto uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. L.vo n.163/2006;
 - si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della professione;
 - abbiano perduto i requisiti di iscrizione degli Albi professionali;

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale;
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale.

2. Della cancellazione è data comunicazione all'interessato.

Articolo 8

Durata dell'iscrizione

1. Il Soggetto rimane iscritto fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale annullamento dell'Elenco.
2. L'Amministrazione può effettuare, a suo insindacabile giudizio, revisioni generali o parziali dell'Elenco.
3. L'Amministrazione può richiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni normative che sulla base di specifiche esigenze di conoscenza dell'affidabilità professionale.

Articolo 9

Tenuta dell'Elenco

1. Il Dirigente del Settore Tecnico – Lavori Pubblici del Comune gestisce l'Elenco dei professionisti a mezzo di programma informatico e ne cura la tenuta e l'aggiornamento periodico.

Articolo 10

Affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi per i servizi di cui all'articolo 1, affidabili con le procedure in economia di cui all'art. 125 del D. L.vo n. 163/2006, sono conferiti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con sua Determinazione nella quale vengono specificati i motivi del ricorso al professionista esterno qualora si verifichi uno dei seguenti casi accertati e certificati dallo stesso RUP:

- a) carenza di organico;
- b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- c) difficoltà di svolgere le funzioni d'istituto;
- d) lavori di speciale complessità;
- e) lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
- f) lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.

2. Gli incarichi di cui all'articolo 90, comma 2, del D. L.vo n. 163/2006 per importi inferiori a € 100.000, al netto dell'IVA e se dovuti di CNPAIA o altri oneri, potranno essere affidati con le seguenti modalità:

A) per importi inferiori a € 20.000,00 individuazione dagli elenchi ed affidamento diretto mediante determinazione del RUP, con il criterio della rotazione;

B) per gli importi pari o superiore a € 20.000,00 ed inferiore a € 100.000,00 saranno invitati a presentare preventivo/offerta, con il criterio della rotazione, almeno cinque professionisti a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria, se sussistono in tale numero aspiranti idonei iscritti nell'Elenco e tenuto conto dei principi fissati dall'art. 57, comma 6, del D. L.vo n. 163/2006 e di cui al successivo articolo 11.

Qualora i professionisti siano presenti in numero inferiore a cinque il RUP potrà individuarli mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio. Se anche successivamente alla pubblicazione dell'avviso il numero dei professionisti individuati dovesse essere inferiore a cinque si procederà comunque, anche in presenza di una sola offerta, all'affidamento in base alla migliore offerta/preventivo presentata/o.

3. Con la determinazione di affidamento deve essere approvata la relativa convenzione d'incarico con il professionista prescelto.

4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- b) non siano trascorsi almeno quattro mesi dalla conclusione di un incarico di progettazione affidato in precedenza. L'incarico, nella fattispecie, può ritenersi concluso con l'acquisizione del progetto agli atti del protocollo dell'Ente.
- c) non siano trascorsi almeno quattro mesi dall'affidamento di un incarico di Direzione Lavori e/o Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione affidato in precedenza.
- d) non siano trascorsi almeno quattro mesi dall'affidamento di un incarico di Collaudatore affidato in precedenza.
- e) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Articolo 11

Procedura di selezione dei concorrenti

1. La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 91, comma 2, ed art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06, avverrà utilizzando gli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 2 con il principio della rotazione e del possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire;
2. I soggetti da invitare a presentare offerta relativa all'incarico da affidare sono scelti dal RUP, sulla base dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, dallo specifico elenco approvato con determinazione del Dirigente del Settore LL. PP.

Articolo 12

Presentazione delle offerte

1. Con apposita Determinazione Dirigenziale o del Responsabile Unico del Procedimento saranno stabilite le modalità di presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati.
2. Il provvedimento specificherà:
 - gli elementi essenziali della prestazione e lo schema di disciplinare di incarico o di convenzione;
 - la classe e le categorie dei lavori cui si riferisce l'incarico, individuate in base alla elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i.;
 - l'importo presunto delle opere e dei lavori, suddiviso nelle classi e categorie, secondo l'elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/49 e s.m.i., cui si riferisce l'incarico;
 - l'elenco dei soggetti da invitare;
 - il criterio di aggiudicazione: se del "prezzo più basso" previsto dall'art. 82 del D. L.vo n.163/2006 o della "offerta economicamente più vantaggiosa" prevista dal successivo art. 83 (1) con la specificazione, in tale secondo caso dei seguenti elementi di valutazione dell'offerta, così come specificati dall'art. 64 del DPR 554/1999:

a) professionalità, desunta dal curriculum presentato per l'iscrizione nell'elenco e dalla successiva integrazione eventualmente allegata all'offerta: punti da 20 a 40;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dal/i curriculum del/i professionista/i che svolgerà/anno il servizio (art. 64, c. 2, lett b, DPR n°554/99): punti da 20 a 40;

(1)Ciò tenuto conto dell'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2 della legge 248/2006 che consente di utilizzare anche il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice (V. Determinazione Autorità n. 4/2007);

c) ribasso percentuale sull'importo stimato posto a base di gara, indicato nell'offerta economica: punti da 10 a 30;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo: punti da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali deve essere uguale a cento e le misure dei punteggi sono stabilite di volta in volta con la determinazione dirigenziale o del RUP che approva il Bando di gara, in rapporto alla relativa importanza di ogni elemento di valutazione.

e) il termine di presentazione delle offerte.

Articolo 13

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico sarà conferito al miglior offerente sulla base della graduatoria risultante dall'applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82) e dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del "Codice), secondo i criteri stabiliti nella Determinazione Dirigenziale di cui al precedente all'art. 12.

2. Con apposita Determinazione Dirigenziale o del RUP, si provvederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Articolo 14

Modalità di svolgimento degli incarichi

1. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione d'incarico, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune, fatta salva l'applicazione delle previste penalità, di revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pagando il compenso per l'opera fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca solo se dovuto come stabilito dalla convenzione d'incarico sottoscritta dal professionista e il RUP, e relativa cancellazione dall'Elenco.

Articolo 15

Subappalto

1. L'affidatario di servizi di cui al presente Regolamento non può avvalersi del subappalto.

2. Ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del D. L.vo n. 163/2006, l'affidatario dei soli servizi di progettazione può avvalersi del subappalto per le attività relative alle indagini geologiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Articolo 16

Corrispettivi per gli incarichi

1. I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi oggetto del presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, saranno quantificati, con riferimento al preventivo/offerta presentato/a, nella convenzione/disciplinare d'incarico stipulata/o con il professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di pagamento.

Articolo 17

Pubblicità degli affidamenti

1. L'avvenuto affidamento degli incarichi è soggetto alla pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 18
Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio.

=====

=====

=====